



## Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

N.  
158

27.04.2017

### Manovra correttiva: sintesi novità

Decreto Legge n. 50/2017

**Categoria:** Contribuenti  
**Sottocategoria:** Varie

È stato pubblicato nella GU Serie Generale n. 95 del 24-4-2017 - Supplemento Ordinario n. 20, il Decreto Legge n. 50/2017, contenente disposizioni urgenti in materia finanziaria e di iniziative a favore degli enti territoriali oltre che ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Di seguito si fornisce una sintesi delle principali novità che riguardano imprese e professionisti.

#### Decreto Legge n. 50/2017

Articolo di riferimento	Cosa	NOVITÀ
Articolo 1	<b>Split Payment</b>	<p>Estensione dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana;</li> <li>• prestazioni di servizi che scontano la ritenuta alla fonte.</li> </ul> <p>Le disposizioni attuative saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento.</p> <p>La novità decorre per le operazioni effettuate con decorrenza <b>1/07/2017</b>.</p>
Articolo 2	<b>Esercizio del diritto alla Detrazione IVA</b>	<p>È modificato l'articolo 19, comma 1, del DPR n. 633/1972, dove il secondo capoverso ora stabilisce che <i>"Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo"</i>.</p> <p>Dunque, riduzione di 1 anno rispetto ai due precedenti (infatti, prima delle modifiche in commento, il tenore letterale del comma 1 art. 19 sanciva che <i>"Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo"</i>).</p> <p>La novità decorre dal <b>24/04/2017</b>.</p>
Articolo 2	<b>Registrazione fatture</b>	<p>È <b>modificato il comma 1 dell'art. 25 del DPR 633/1972</b>, stabilendo che il contribuente ha l'obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione</p>

		<p>della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (dunque, non è più possibile registrare le fatture entro il termine della dichiarazione annuale IVA riferito al periodo d'imposta in cui si è esercitato il diritto alla detrazione IVA).</p> <p>La novità decorre dal <b>24/07/2017</b> (non è prevista almeno per ora una disciplina transitoria). Dunque, stando così le cose, ciò sta significando che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>già da ora non sarà più possibile, ad esempio, detrarre l'Iva relative alle fatture degli anni 2015 e 2016.</li> </ul>
Articolo 3	<b>Visto di conformità per utilizzo crediti in compensazione</b>	<p><b>Scende a 5.000 euro (dagli attuali 15.000)</b> la soglia al di sopra della quale è necessario il visto di conformità alla dichiarazione per l'utilizzo in compensazione del credito che vi emerge. il limite di 5.000 euro va riferito alla singola imposta e non all'importo complessivo del credito dato dalla loro somma. Nuove regole anche per il Modello F24: se sono presenti crediti utilizzati in compensazione questi potrà essere presentato solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Le novità in commento, riguardano esclusivamente i titolari di partita IVA.</p> <p>Le novità decorrono dal <b>24/04/2017</b> (salvo eventuale disciplina transitoria)</p>
Articolo 4	<b>Cedolare secca e locazioni brevi</b>	<p>Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal <b>1 giugno 2017</b>, si potranno applicare le disposizioni relative alla cedolare secca, con aliquota del 21%.</p> <p>Per "<b>Locazioni di brevi</b>" devono intendersi quei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.</p>

		<p><b>I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare</b>, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, assumono le vesti di sostituti d'imposta. In particolare, dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ trasmettere i dati relativi ai contratti in commento e conclusi per il loro tramite mediante la dichiarazione dei sostituti di imposta;</li> <li>⇒ operare una ritenuta del 21% (a titolo di acconto) sull'ammontare dei canoni e corrispettivi incassati all'atto dell'accredito e provveder al relativo versamento entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso stesso.</li> </ul> <p>Le disposizioni attuative della novità, inclusa quella relativa alla trasmissione e conservazione dei dati da parte degli intermediari saranno fissate da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dal 24/04/2017.</p>
<p><i>Articolo 6</i></p>	<p><b>In materia di Giochi</b></p>	<p>È stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al <b>18,5%</b> dell'ammontare delle somme giocate;</li> <li>⇒ la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al <b>6%</b> dell'ammontare delle somme giocate;</li> <li>⇒ la ritenuta sulle vincite del lotto è fissata <b>all'8%</b> a decorrere dal <b>1° ottobre 2017</b>;</li> </ul>

		<p>⇒ sempre a decorrere dal 1° <b>ottobre 2017</b>, il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500 è fissato al <b>12%</b>.</p>
<i>Articolo 7</i>	<b>Rideterminazione ACE</b>	<p>Si prevede il <b>progressivo abbandono del criterio incrementale su base fissa</b>. In particolare, dal periodo d'imposta 2017 (Modello Redditi/2018), la deduzione ACE sarà calcolata sugli incrementi patrimoniali effettuati a partire dal quinto anno precedente. Inoltre è stabilito che per i soggetti di cui al comma 7 art. 1 D.L. 201/2011 (persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria):</p> <p>⇒ per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;</p> <p>⇒ a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente.</p>
<i>Articolo 8</i>	<b>Pignoramenti immobiliari</b>	<p>Il concessionario della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni (e non più del singolo bene), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore a <b>120.000 euro</b>.</p>
<i>Articolo 9</i>	<b>Aumento IVA</b>	<p>Non ci sarà l'immediato aumento (dal 2018) del 3% dell'Iva su beni di largo consumo. Il predetto 3%, sarà, infatti spalmato in tre anni, ossia (salvo futuri interventi normativi), l'attuale aliquota IVA del 10%, aumenterà:</p> <p>⇒ all'11,5% (nel 2018);</p> <p>⇒ al 12% (nel 2019);</p> <p>⇒ al 13% (nel 2020).</p>

		<p>Confermato, invece, l'aumento (dal 2018) di 3% percentuali dell'aliquota IVA ordinaria del 22% (si arriverà, dunque, al 25%), ma nel 2019, l'ulteriore aumento sarà di 0,4% (in luogo dello 0,9% in precedenza previsto).</p>
<p>Articolo 10</p>	<p><b>Reclamo - Mediazione</b></p>	<p><b>Aumenta da 20.000 euro a 50.000 euro il valore della lite</b> al di sotto del quale è obbligatorio il reclamo-mediazione, nell'ambito del processo tributario.</p> <p>La novità si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal <b>1° gennaio 2018</b>. Proprio con riferimento a tale punto, è da ritenersi che occorre prendere in considerazione la data in cui il contribuente riceve "notifica" dell'atto e non la data di spedizione da parte dell'Amministrazione finanziaria (Circolare 9/E/2012).</p>
<p>Articolo 11</p>	<p><b>Definizione agevolata delle controversie tributarie</b></p>	<p><b>Possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate</b>, mediante il pagamento degli importi contestati con l'atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora.</p> <p>La misura dice che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ la richiesta di definizione agevolata dovrà essere presentata entro il <b>30 settembre 2017</b>;</li> <li>⇒ sono definibili in giudizio le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente entro il 31/12/2016 e per le quali al 30/09/2017 non si sia ancora concluso il processo.</li> </ul>
<p>Articoli da 41 a 46</p>	<p><b>Zone terremotate</b></p>	<p><b>Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016</b>, è istituita la zona franca urbana. In particolare, è stabilito che, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di tale zona, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza,</li> </ul>

		<p>per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;</p> <p>⇒ esenzione dall'IRAP sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;</p> <p>⇒ esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati dai soggetti in questione per l'esercizio dell'attività economica.</p> <p>Le predette esenzioni spettano dal periodo d'imposta 2017 (e per il 2018) ed anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.</p> <p>È altresì prevista <b>ulteriore proroga</b> per la sospensione e rateizzazione dei tributi.</p>
<p>Articolo 53</p>	<p><b>APE</b></p>	<p>⇒ Le attività lavorative di cui all'allegato C (della Legge n. 232/2016) si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennità di cui al comma 181 della medesima legge le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;</p> <p>⇒ Le attività lavorative di cui all'allegato E (della Legge n. 232/2016) si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano</p>

		state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
Articolo 54	<b>DURC</b>	<p>Il <b>Documento Unico di Regolarità Contributiva</b> nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi in forza di quanto disposto per la rottamazione dei carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016 dal D.L. 193/2016 viene rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di adesione che andava trasmessa entro il 21 aprile.</p> <p>A tal fine è sufficiente che il contribuente siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art.3 del D.M. 30 gennaio 2015.</p> <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i Documenti rilasciati in attuazione delle nuove disposizioni normativi sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco dei Documenti annullati. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio "Durc On Line" in sede di consultazione del Documento già prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione sopra citata nell'ambito dei procedimenti per i quali il Documento è richiesto.</li> </ul>
Articolo 55	<b>Premi di risultato</b>	<p>Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ è ridotta di <b>20 punti percentuali</b> l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i</li> </ul>

		<p>superstiti su una quota delle erogazioni relative a premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di appositi criteri non superiore a 800 euro;</p> <p>⇒ sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore;</p> <p>⇒ con riferimento alla quota di erogazioni di cui sopra è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.</p> <p>La novità decorre opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti sottoscritti successivamente alla data del <b>24/04/2017</b>. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.</p>
<p>Articolo 56</p>	<p><b>Patent Box</b></p>	<p>I <b>marchi d'impresa</b> escono dall'applicazione del Patent Box mentre è previsto che la disciplina è applicabile anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli agevolabili.</p> <p>E' altresì <b>abrogato il comma 42- ter della Legge n. 190/2014</b>, il che si traduce nel dire che per i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale, non vale più la disposizione che prevedeva l'aumento di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del 30% del medesimo ammontare.</p>

		<p>Lo stesso art. 56 del DI in commento, stabilisce che, le novità in commento si applicano:</p> <p>a) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;</p> <p>b) per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.</p> <p>Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche in commento e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.</p>
Articolo 57	<b>Start up</b>	Le agevolazioni in materia di lavoro si applicano per 5 anni (in luogo di 4 anni). Dunque, 1 anno in più.
Articolo 58	<b>IRI</b>	In caso di <b>fuoriuscita dal regime</b> anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un <b>credito d'imposta</b> in misura pari all'imposta stessa.
Articolo 59	<b>Transfer pricing</b>	<p>L'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:</p> <p>"7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che</p>

controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma.”.

Dopo l'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è inserito il seguente:

“Articolo 31-quater: 1. La rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere riconosciuta:

- a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990;
- b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
- c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni.

		d) Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.”
--	--	--

- Riproduzione riservata -